

SUPSI

Regolamento della procedura per la Validazione degli apprendimenti esperienziali

Regolamento di applicazione degli articoli 7.2, 7.3 e 7.4 del *Regolamento per il Master in Insegnamento nella scuola media superiore*.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Direzione del Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) il 23 gennaio 2012.

Premessa

Il presente regolamento si basa sulle seguenti direttive:

- *Directives pour la prise en compte des études déjà effectuées dans le cadre de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignants des degrés préscolaire/primaire et secondaire I, des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité et des diplômes de hautes écoles de logopédie et de psychomotricité*, del 28 gennaio 2008, edite dalla Conferenza svizzera dei Direttori cantonali della Pubblica Educazione (CDPE);

e sul seguente regolamento:

- *Regolamento per il Master in Insegnamento nella scuola media superiore*, versione del 23 gennaio 2012, edito dal DFA.

Le direttive edite dalla CDPE considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l'esperienza professionale (cfr. art. 3.5). Inoltre precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata ad una valutazione esterna positiva (cfr. art. 4.2.b).

Il *Regolamento per il Master in Insegnamento nella scuola media superiore* del DFA cita all'articolo 7.2: *lo studente che vanta una pratica professionale pregressa può chiedere il riconoscimento delle competenze acquisite presentando un dossier secondo la procedura per la Validazione degli Apprendimenti Esperienziali (VAE)*. All'articolo 7.3 riporta: *in ogni caso, le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il conseguimento del titolo postulato*. Infine, all'articolo 7.4, cita: *la Direzione del DFA decide in merito alle richieste, fissa i requisiti minimi e, se del caso, il termine per l'ottenimento del diploma postulato*.

Per facilitare la lettura del presente regolamento, il genere maschile è usato per designare persone e funzioni indipendentemente dal sesso.

Articolo 1: scopo

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di riferimento della VAE per il *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore* e descrive nel dettaglio la procedura per richiedere il riconoscimento di competenze acquisite tramite l'esperienza professionale.

Articolo 2: campo di applicazione

2.1 In quanto esperienza pilota, il campo di applicazione del presente regolamento è circoscritto al ciclo di studio riferito al *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore*.

2.2 Hanno diritto di presentare richiesta di ammissione alla procedura di VAE le persone che:

- a. adempiono i requisiti di ammissione al *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore*;
- b. possono attestare un'attività professionale pari o superiore a cinque anni, svolta almeno a metà tempo, e acquisita negli ultimi quindici anni. Non vengono presi in considerazione gli anni di esperienza con percentuali di impiego inferiori.

Questa attività deve essere pertinente, significativa e direttamente collegabile alle competenze sviluppate all'interno del *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore*. I periodi di pratica professionale svolti nell'ambito di una formazione precedente non rientrano nel conteggio degli anni di esperienza.

Articolo 3: ammissione alla procedura di VAE

3.1 Le persone che hanno diritto alla richiesta di VAE possono presentare una domanda di ammissione alla procedura tramite l'apposito formulario pubblicato sul sito web del DFA, nella sezione dedicata alla VAE, nel rispetto dei termini e delle disposizioni anch'essi pubblicati.

3.2 La decisione di ammissione è di competenza della Direzione del DFA.

3.3 La domanda di ammissione alla procedura di VAE non sostituisce la domanda di iscrizione al *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore*, le cui condizioni devono essere regolarmente osservate.

3.4 A motivo del limitato numero di posti disponibili per la procedura di VAE, la Direzione del DFA effettua una selezione delle domande presentate in funzione dell'attività professionale attestata.

3.5 Ai fini della selezione, costituisce un primo criterio preferenziale l'esperienza professionale acquisita:

- a. in Svizzera; in subordine
- b. nell'Unione europea; in subordine
- c. in altri Paesi.

Il secondo criterio preferenziale di selezione è costituito dal numero di anni di esperienza professionale acquisita.

In terzo luogo, costituisce ulteriore criterio di selezione l'attività professionale svolta:

- a. in scuole di maturità; in subordine
- b. in altre scuole di livello secondario II e terziario; in subordine
- c. in scuole dell'obbligo (livello primario e secondario I); in subordine
- d. in altri settori.

Articolo 4: costi

4.1 Alle persone ammesse alla procedura è richiesta una partecipazione ai costi della procedura di CHF 1'000.-.

4.2 L'importo è dovuto per ogni domanda di VAE e non è in alcun caso rimborsabile.

Articolo 5: dossier VAE

5.1 Sono considerate candidate alla VAE, le persone ammesse alla procedura dal momento in cui hanno pagato la somma di CHF 1'000.- dovuta a titolo di partecipazione ai costi della procedura.

5.2 I candidati devono produrre un dossier VAE che identifichi gli apprendimenti acquisiti tramite l'attività professionale svolta e la loro corrispondenza al profilo delle competenze annoverato nel piano di studio del titolo postulato.

Il dossier deve contestualizzare l'acquisizione di questi apprendimenti, precisando anche le circostanze in cui sono stati attivati nell'attività professionale, nonché il livello di padronanza raggiunto.

Inoltre il dossier VAE deve testimoniare quanto argomentato, apportando prove diversificate.

5.3 Per la redazione del dossier VAE, i candidati devono ricorrere all'apposito modello, fornito al momento dell'ammissione alla procedura di VAE.

5.4 I candidati possono beneficiare di un accompagnamento, principalmente in piccoli gruppi, per l'allestimento del dossier VAE e la preparazione al colloquio di argomentazione delle proprie competenze.

L'accompagnamento è svolto sotto la responsabilità del Responsabile VAE del DFA.

5.5 Il dossier deve essere inoltrato rispettando i termini e le disposizioni pubblicati sul sito web del Dipartimento, nella sezione dedicata alla VAE.

Articolo 6: Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione della VAE è designata dalla Direzione del DFA. Comprende quattro membri, di cui due appartengono al corpo docenti del DFA e due sono professionisti di scuole medio-superiori del Cantone Ticino, in linea di principio attivi come Docenti di pratica professionale.

Almeno uno degli insegnanti del DFA deve essere specializzato nella didattica disciplinare della materia per cui il candidato intende conseguire il diploma, o in una disciplina affine.

Analogamente, almeno uno dei professionisti del livello secondario II, deve essere docente della materia considerata.

Nella fase pilota della procedura, il Responsabile VAE del DFA assiste con voce consultiva.

Articolo 7: competenze della Commissione di valutazione

7.1 La Commissione di valutazione è incaricata di esaminare le domande dei candidati e di stabilire se e in che misura possono essere validati gli apprendimenti esperienziali, in ragione della loro corrispondenza con il profilo delle competenze annoverato nel piano di studio.

7.2 La valutazione si basa sull'analisi dei dossier VAE e su un colloquio di argomentazione delle competenze di cui i candidati richiedono la validazione.

7.3 Laddove accordata, la VAE comporta la concessione di accrediti di moduli formativi per il ciclo di studio considerato e la definizione di un piano di studio personalizzato.

Articolo 8: decisione

8.1 La Commissione di valutazione motiva e sottopone l'esito della valutazione alla Direzione del DFA per accettazione.

La Direzione del DFA avalla la decisione della Commissione di valutazione e la notifica al candidato.

8.2 La decisione include il numero di ECTS concessi tramite VAE, il piano di studio personalizzato e il termine per il conseguimento del diploma postulato.

8.3 In caso di mancata concessione di accrediti di moduli formativi, una nuova domanda di ammissione alla procedura di VAE può essere ripresentata soltanto dopo un periodo di attesa di almeno due anni accademici.

Articolo 9: inizio degli studi

9.1 L'inizio degli studi è previsto, di regola, per l'anno accademico seguente alla notifica di decisione.

9.2 La decisione ha una validità di quattro anni. Tuttavia, negli anni accademici successivi a quello previsto per l'inizio degli studi, non è garantita l'erogazione della formazione per la disciplina postulata.

9.3 Modifiche sostanziali del piano di studio del *Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media superiore* precedenti l'inizio degli studi del candidato, comportano il riesame della sua situazione accademica da parte della Direzione del DFA e una nuova notifica di decisione.

Articolo 10: procedura di ricorso

10.1 Contro le decisioni della Direzione del Dipartimento è possibile il ricorso al Direttore della SUPSI.

10.2 Contro le decisioni del Direttore della SUPSI è possibile il ricorso alla Commissione indipendente USI/SUPSI.

10.3 I ricorsi sono da presentare entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Essi vanno presentati in forma scritta e succintamente motivati.

Articolo 11: frode e plagio

11.1 Ogni frode, plagio, tentativo di frode o di plagio, annulla le decisioni di ammissione alla VAE e di concessione di accrediti di moduli formativi e implica l'esclusione dalla procedura.

11.2 La Direzione del DFA può decidere di segnalare formalmente i casi di frode, plagio, tentativo di frode o di plagio al Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dello studente dalla SUPSI.

Articolo 12: entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2012.